

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

59/2008

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Addizionale comunale IRPEF 2007, <i>online</i> il secondo acconto – Circolare ministeriale n. F.L. 4/2008</b>	<b>2</b>
<b>I chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle nuove norme, in vigore dal 5 novembre, in materia di ricongiungimento familiare e diritto d’asilo – Circolare del 28/10/2008</b>	<b>2</b>
<b>Applicazione dell’art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n.112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008 – Il trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero – Il parere UPPA n.53/08</b>	<b>4</b>
<b>La domanda di autorizzazione alla gestione di specifiche categorie di attività e di impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera è soggetta ad imposta di bollo. Il Parere dell’Agenzia delle Entrate n. 402/E del 27 ottobre 2008</b>	<b>4</b>
<b>Il Contenimento delle spese di personale (comma 1 dell’art. 76 D.L. 25 giugno 2008, n.112) e le possibilità assunzionali da parte dell’azienda consortile – Il parere della Corte dei Conti della Lombardia del 16 ottobre 2008 (Deliberazione n.79/pareri/2008)</b>	<b>5</b>
<b>I Comuni che non hanno mai deliberato l’addizionale comunale all’IRPEF possono procedere per il bilancio 2009 alla sua applicazione? Il parere della Corte dei Conti della Lombardia del 16 ottobre 2008 (Deliberazione n.74/pareri/2008)</b>	<b>7</b>
<b>Decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2008, n.153. Regolamento recante modifiche al regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari giurate, istituti di vigilanza ed investigazione privata</b>	<b>9</b>
<b>I Contributi ordinari anno 2008 – La comunicazione del Ministero del 30 ottobre relativamente alla quantificazione delle spettanze</b>	<b>10</b>

**Addizionale comunale IRPEF 2007, *online* il secondo acconto – Circolare ministeriale n. F.L. 4/2008**

Sul sito internet del Ministero al link: [http://finanzalocale.interno.it/ser/ad\\_irpef/2007r2/tabreg.html](http://finanzalocale.interno.it/ser/ad_irpef/2007r2/tabreg.html) sono consultabili gli importi erogati in data 30 ottobre 2008 a titolo di secondo acconto sul totale del 30% da erogare a titolo di acconto addizionale comunale IRPEF anno 2007.

Il direttore centrale della finanza locale, con la citata circolare, rende noto che il pagamento riguarda esclusivamente i comuni per i quali, alla data del 25/09/2007 risulta confermata l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2007.

Gli importi dei trasferimenti, per un totale di oltre 99 milioni di euro, sono stati calcolati sulla base dei dati relativi all'imponibile IRPEF ripartito per Comune relativo all'anno 2006.

**I chiarimenti del Ministero dell'Interno sulle nuove norme, in vigore dal 5 novembre, in materia di ricongiungimento familiare e diritto d'asilo – Circolare del 28/10/2008**

Con riferimento all'imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari - d. lgs. n. 159 e n. 160 del 3 ottobre 2008, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - ha emanato una circolare esplicativa sulle modifiche apportate alla disciplina previgente (circolare prot. n. 0004660 del 28/10/08).

In particolare, per quanto concerne il decreto legislativo 160, sono state apportate modifiche all'art. 29 del T.U. sull'emigrazione del 1990.

La circolare chiarisce che:

" Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

... i requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:

- a) Reddito: Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 ovvero di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria, è richiesto - in ogni caso - un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

- b) Assicurazione sanitaria: È stato previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultra sessantacinquenni - una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:

- c) Coniuge: È ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età non inferiore a diciotto anni.
- d) Figli: È previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- e) Genitori: È ammessa la richiesta di ricongiungimento familiare per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
- f) Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria: Con l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell'esame del DNA effettuato a spese degli interessati, secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal garante per la protezione dei dati personali.

La circolare conclude chiarendo che in assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame pertanto dal 5 novembre.

Per quanto riguarda inoltre le domande presentate prima di tale data ed ancora in corso di istruttoria e per le quali non sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

**Applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n.112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008 – Il trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero – Il parere UPPA n.53/08**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso, con il parere detto in epigrafe, in riferimento ad un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero.

Il Parere è stato richiesto dal Ministero dell'Ambiente (pertanto si tratta di un comparto contrattuale diverso da quello degli Enti Locali). Tuttavia ne trattiamo in quanto è interessante, e certamente applicabile anche al comparto Enti Locali, il principio di chiarato nel parere.

In particolare il quesito consiste nella domanda se a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 (comparto ministeri).

Il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nei seguenti termini: "...In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo «il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore».

Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le «*assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero*», con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001). "

**La domanda di autorizzazione alla gestione di specifiche categorie di attività e di impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera è soggetta ad imposta di bollo. Il Parere dell'Agenzia delle Entrate n. 402/E del 27 ottobre 2008**

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 402/E del 27 ottobre 2008 si è espressa in relazione all'applicabilità dell'imposta di bollo alle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla gestione di attività e di impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la domanda è assoggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 della tariffa Allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto l'istanza presentata ai

sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 "è finalizzata al prodursi degli effetti dell'atto generale di autorizzazione".

Infatti: "...In particolare, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, la realizzazione e l'esercizio di impianti che avevano ad oggetto le attività anzidette erano soggette all'obbligo di presentazione di domande di autorizzazione secondo modelli semplificati che venivano determinati dalla Regione competente per territorio, secondo il disposto del D.P.C.M. 21 luglio 1989, punto 26 e del D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2.

L'esercizio delle attività c.d. «a ridotto inquinamento» poteva essere, inoltre, autorizzato attraverso un provvedimento abilitativo generale, adottabile dalla Regione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 25 luglio 1991, e del D.P.C.M. 21 luglio 1989 punto 19), a fronte del quale i gestori interessati inoltravano all'autorità competente la comunicazione della loro volontà di avvalersi del provvedimento di autorizzazione in argomento.

Come osservato dalla Corte di Cassazione Penale, sez. III, con sentenza 13 gennaio 2007, n. 456, per la realizzazione e l'attivazione di un impianto relativo ad attività c.d. «a ridotto inquinamento atmosferico» non si poteva, nel regime vigente prima del decreto legislativo n. 152 del 2006, «...comunque prescindere (...) dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata (...) o dalla comunicazione della volontà di avvalersi del provvedimento abilitativo generale...».

Del pari, osserva ancora la Suprema Corte, non «...muta la situazione alla luce delle disposizioni contenute nel d. lgs 3.4.2006 n. 152.» dal momento che anche «...l'art. 269 comma 1 espressamente menziona (...) i casi in cui l'autorizzazione non è necessaria (...)», asserendo altresì che «...l'art. 272 pur contemplando, al comma 2, la possibilità di autorizzazioni generali per specifiche categorie di impianti, ne condiziona tuttavia l'efficacia ad una domanda di adesione da parte del gestore di impianti.»

Ciò posto, si può asserire che il procedimento indicato nell'articolo 272, commi 2 e 3, è finalizzato, del pari a quanto previsto nel citato articolo 269, 4 all'adozione di un provvedimento che autorizzi in via preventiva l'esercizio delle attività in esame e, in particolare, che la domanda formulata ai sensi dell'articolo 272, comma 3, è volta ad ottenere che gli effetti del provvedimento «autorizzazione generale» si producano anche in favore del gestore istante. Atteso ciò, si osserva l'articolo 3 della tariffa Allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dispone l'applicazione dell'imposta di bollo, tra l'altro, ad «...Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi.....delle province....., tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo...»

### **Il Contenimento delle spese di personale (comma 1 dell'art. 76 D.L. 25 giugno 2008, n.112) e le possibilità assunzionali da parte dell'azienda consortile – Il parere della Corte dei Conti della Lombardia del 16 ottobre 2008 (Deliberazione n.79/pareri/2008)**

La Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia è intervenuta con il parere detto in epigrafe per affermare che ai sensi dell' art. 76, co. 4, della Legge n. 133/2008, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità vi è il divieto di assumere nuovo personale e, correlativamente, di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi del divieto di assunzione di personale (caso ad esempio dell' Azienda Speciale Consortile).

Infatti secondo la Corte se l'Ente non ha rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2007: "... opera il divieto nei suoi confronti, posto dall'art. 76, co. 4, della Legge n. 133/2008, di assumere nuovo personale e, correlativamente, di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi del divieto di assunzione di personale. Si ritiene di poter ricomprendere nell'ambito di operatività del co. 4 dell'art. 76 anche l'affidamento di servizio pubblico ad un'azienda speciale consortile, attraverso un'interpretazione della norma che, superando il mero dato letterale, pare più conforme alla *ratio* della Legge n. 133/2008. Infatti, l'azienda speciale, da un lato, è dotata di autonoma personalità giuridica, dall'altro è espressamente qualificata come ente strumentale del Comune (art. 114, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Pertanto, l'affidamento di un servizio pubblico all'azienda speciale integra una fattispecie nella quale, pur non provvedendo l'ente direttamente alla gestione del servizio pubblico, si utilizza uno strumento organizzativo che fa capo all'ente stesso attraverso le forme di collegamento e di sovraordinazione stabilite dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi difforme dall'affidamento del servizio ad un soggetto del tutto estraneo all'amministrazione comunale, quale potrebbe essere l'ipotesi di una società.

Il co. 4 dell'art. 76 prevede non solo l'ipotesi di assunzioni fatte dall'ente stesso, ma estende il divieto anche alle forme di esternalizzazione a soggetti privati quando siano elusivi del divieto di assunzioni.

Tuttavia, se la *ratio legis*, come si è detto, è evitare in generale l'aumento della spesa per il personale degli enti locali attuato dall'ente sia in via diretta che in via indiretta (per esempio per il tramite dell'esternalizzazione del servizio), si deve ritenere che la norma riguardi tutte le forme di organizzazione che fanno capo all'ente, compreso l'affidamento del servizio all'azienda speciale.

Ovviamente l'operatività del divieto deve intendersi subordinata all'accertamento in concreto dell'effettiva elusività dell'affidamento del servizio, ossia dell'intento, posto in essere dall'ente, di aggirare il divieto di assunzione di personale assumendo, di fatto, per il tramite del soggetto destinatario dell'affidamento (in questo caso l'azienda speciale consortile).

Tale accertamento potrà essere condotto sulla base dell'analisi di una serie di elementi, quali le ragioni che hanno indotto l'ente all'affidamento del servizio ad altro soggetto, le modalità organizzative adottate per l'erogazione del servizio ecc."

Per quanto concerne invece la previsione di cui al comma 1 dell'art. 76 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 relativamente al contenimento delle spese di personale la Corte sostiene che:

"... nel concetto di spesa per il personale dell'ente deve essere inclusa anche la spesa sostenuta dal soggetto (organismo variamente denominato comunque facente capo all'ente) a cui è stato affidato il servizio (nella specie l'azienda speciale consortile).

E' inevitabile, infatti, che la spesa per il personale assunto dall'azienda speciale sia destinata ad avere ripercussioni anche sul bilancio del Comune.

In generale, la gestione associata dei servizi pubblici deve ritenersi finalizzata al perseguimento di obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed economicità nella resa del servizio. In quest'ottica, la disciplina vincolistica in materia di personale non può non essere intesa come riferibile non soltanto all'ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto, le quali, altrimenti, potrebbero costituire strumenti di elusione dei vincoli di legge.

L'ente, quindi, deve attentamente valutare l'*an* e il *quomodo* dell'espletamento del servizio pubblico, procedendo ad esternalizzare lo stesso o a svolgerlo in maniera associata solo quando ciò risulti essere effettivamente la soluzione migliore, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, in alternativa alla gestione diretta da parte dell'ente stesso.

Diversamente, l'affidamento del servizio, se utilizzato unicamente come meccanismo organizzativo elusivo dei limiti imposti dalla legge alla spesa per il personale, si configurerebbe senz'altro illegittimo."

**I Comuni che non hanno mai deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF possono procedere per il bilancio 2009 alla sua applicazione? Il parere della Corte dei Conti della Lombardia del 16 ottobre 2008 (Deliberazione n.74/pareri/2008)**

La Sezione Regionale della Corte dei Conti della Regione Lombardia, con il parere detto in epigrafe è intervenuta per chiarire che la prima applicazione dell'addizionale comunale IRPEF è equiparata ad un aumento della stessa, e quindi non ammessa per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011 (come previsto dall'art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112).

Infatti sostiene la Corte: " L'art. 1, co. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha successivamente disposto che *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.

In sede di conversione del decreto da ultimo citato (avvenuta con L. 24 luglio 2008, n. 126) è stata poi intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del rispetto delle disposizioni introdotte dalla norma, ed è stato previsto che l'esito di tali controlli venga riferito alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, nonché alla Sezione delle autonomie.

La materia è stata oggetto di disciplina, da ultimo, da parte dell'art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, al co. 30, dispone: *"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)"*.

Dalla ricostruzione del quadro normativo si evince, innanzitutto, che per i comuni che avevano già previsto l'addizionale IRPEF, la sospensione in questione, intervenuta ad opera del D.L. n. 93/2008, pubblicato in G.U. n. 124 del 28 maggio 2008, opererà, di fatto, solo a partire dal 2009. Occorre ricordare, infatti, che la deliberazione consiliare relativa all'addizionale IRPEF non ha effetto se non è stata approvata entro i termini fissati per la deliberazione del bilancio di previsione, come disposto

dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in tal senso si era già in precedenza espressa questa Sezione con il parere n. 4/2006 del 21 luglio 2006); quindi il breve lasso di tempo tra la scadenza del 31 maggio 2008 (in base al decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2008) per l'approvazione dei bilanci di previsione, ed il 28 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto legge, presuppone che gli enti locali interessati, per l'anno in corso, avessero già provveduto a tale approvazione a quest'ultima data.

Nel caso prospettato dalla richiesta di parere in esame, invece, l'addizionale IRPEF non era stata istituita alla data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008 e, nella prospettiva eventuale di adottare il tributo, il Comune chiede se la sospensione si riferisca alle sole ipotesi di "aumento" dell'addizionale già istituita o se alla sospensione della possibilità di aumento dell'aliquota sia equiparabile anche l'istituzione *ex novo* del tributo.

Per una corretta applicazione della norma in discorso non si può aderire ad un'interpretazione letterale del testo dell'art. 1, co. 7, D.L. n. 93/2008, che sospende il potere dei Comuni di "*deliberare aumenti*" di aliquote tributi ad essi attribuiti, per ammetterne la loro prima istituzione, peraltro con un margine di discrezionalità nella determinazione delle aliquote stesse.

Un'interpretazione si fatta vani finirebbe la *ratio* stessa della legge, che è quella di rendere statica la situazione della fiscalità locale sino all'effettiva realizzazione del federalismo fiscale. Ammettere la possibilità per il comune di applicare per la prima volta l'addizionale al tributo, in costanza del generale divieto di incremento della pressione fiscale locale, sarebbe in palese contraddizione logica con suddetto (ed esplicitamente dichiarato) intento del legislatore.

La norma quindi deve essere interpretata nel senso di ricomprendere nella sospensione in questione anche i casi di istituzione di nuove addizionali, confermando, peraltro, la soluzione in precedenza adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, con circolare n. 1 - 2424/2003/DPF/UFF dell'11 febbraio 2003, in occasione di analoga problematica insorta con l'entrata in vigore della L. n. 289/2002 che, come sopra ricordato, aveva disposto la sospensione "*degli aumenti delle addizionali e la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap*" che non fossero confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002.

In tale occasione fu rilevato che "*(...) ove il comune istituisse per l'anno in corso l'addizionale comunale all'Irpef si assisterebbe ad una variazione dell'assetto delle aliquote deliberato dall'ente locale per l'anno precedente, che era caratterizzato da un'aliquota pari a zero. Si avrebbe nella sostanza, in questa ipotesi, un aumento che non è meramente confermativo delle aliquote in vigore per l'anno 2002 e, pertanto, una siffatta deliberazione sarebbe in aperto contrasto con la disposizione recata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002. Da quanto esposto risulta chiaro che non può essere riconosciuta efficacia ad una deliberazione istitutiva dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2003, in quanto, seppure sussiste una differenza terminologica tra "aumento" ed "istituzione", detti vocaboli non possono essere avulsi dalla ratio che ha guidato la manovra del legislatore attuata con la legge finanziaria, che è stata caratterizzata dall'esplicito intento di non elevare la pressione fiscale a carico dei contribuenti*".



**Decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 2008, n.153. Regolamento recante modifiche al regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari giurate, istituti di vigilanza ed investigazione privata**

Con nota circolare n. 12B15C del 3 novembre 2008, la Prefettura di Milano fornisce alcune importanti informazioni e chiarimenti relativamente al D.P.R. del 4 agosto 2008 n. 153, pubblicato in G.U. n. n. 234 del 06/10/2008, in vigore dal 21 ottobre 2008.

Si riportano di seguito i chiarimenti sopra detti:

**a) Obbligo di presentare documentazione a comprova di versamenti previdenziali e assicurativi (art. 249 novellato Reg. Esec. TULPS)**

Chi intende destinare le guardie giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani e dei beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 TULPS nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC).

**b) Possesso dei requisiti anche di ordine professionale (art. 250 novellato Reg. Esec. TULPS)**

Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge (attestato del corso di preparazione tecnico-professionale svolto), il Prefetto rilascia alle guardie giurate il decreto di approvazione. Vengono fatte salve disposizioni di legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.

**c) Giuramento**

Ottenuta l'approvazione le Guardie particolari addette ai servizi di sicurezza complementare prestano giuramento con la seguente formula: " *Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini*".

Il giuramento è prestato innanzi al Prefetto o al funzionario da questi delegato, non più innanzi al Sindaco o suo delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto di approvazione; la guardia giurata è ammessa all'esercizio delle funzioni solo dopo la prestazione del giuramento.

Lo svolgimento di funzioni senza aver prestato giuramento costituisce ABUSO del titolo autorizzatorio ai sensi dell'art. 10 TULPS.

**I Contributi ordinari anno 2008 – La comunicazione del Ministero del 30 ottobre relativamente alla quantificazione delle spettanze**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha pubblicato il comunicato del 30 ottobre con il quale ha fornito chiarimenti relativamente alla quantificazione del Contributo Ordinario spettante per l'anno 2008.

In particolare il Ministero ha comunicato che il contributo ordinario spettante per il 2008, tiene conto delle disposizioni contenute nel DL 7 ottobre 2008 n. 154, che all'art. 2 comma 1 conferma la validità dei dati attestati con il certificato prodotto in base al DM del 17 marzo 2008.

Per il corrente anno dunque i Comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1 sopra detto.

Bergamo, 4 novembre 2008

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord